

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Comune di Roveredo in Piano

<p>Originale / Copia adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Arch. Domenico Zingaro</p>	<p>Sigillo dell'Ente</p>	<p>Originale / Copia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ li _____</p> <p>Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata Arch. Domenico Zingaro</p>
---	--------------------------	--

VARIANTE N. 16 AL P.R.G.C. - ART. 4, COMMA 3, L.R. N. 28/2004
PIANO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

N.B.: Il presente elaborato è stato modificato a recepimento del parere della Commissione Consultiva reso in data 23.11.2006.



Redattore della parte urbanistica del Piano: arch. Domenico Zingaro Responsabile Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata

Roveredo in Piano, 13.11.2006

INDICE

TITOLO 1° – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<i>Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito di applicazione, contenuti e validità temporale del Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 – Principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici ed obiettivi generali del PCS.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 – Elaborati costitutivi del PCS.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 – Modalità d’attuazione del PCS.....</i>	<i>9</i>
TITOLO 2° – PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PCS PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE.....	11
<i>Art. 6 – Tipologie di localizzazione di nuove ed esistenti SRB.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 7 – Localizzazioni incompatibili</i>	<i>11</i>
<i>Art. 8 – Siti controindicati.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – Localizzazioni preferenziali</i>	<i>13</i>
<i>Art. 10 – Localizzazioni idonee</i>	<i>13</i>
<i>Art. 11 – Siti esistenti da sottoporre ad interventi di mitigazione visiva.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 12 – Siti esistenti da delocalizzare e con divieto di sviluppo</i>	<i>17</i>
<i>Art. 13 – Localizzazioni nel resto del territorio comunale – territorio neutro.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 14 – Integrazione paesaggistica.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 15 – Armadiature e volumi di servizio</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 – Area di pertinenza.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 17 – Accesso all’area, opere civili e scavi su suolo pubblico.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 18 – Impianti mobili per telefonia mobile.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 19 – Obbligo di ripristino sito.....</i>	<i>23</i>
TITOLO 3° – NORME GENERALI E SPECIALI	23
<i>Art. 20 – Utilizzo modellistica allegata al Regolamento.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 21 – Presentazione programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori</i>	<i>23</i>
<i>Art. 22 – Pubblicità dei programmi di sviluppo delle reti e loro recepimento nel PCS.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 23 – Accesso alle informazioni e formazione.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 24 – Vigilanza e controllo.....</i>	<i>25</i>
TITOLO 4° – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25
<i>Art. 25 – Norme di salvaguardia.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 26 – Entrata in vigore del PCS. Durata e varianti</i>	<i>25</i>
<i>Art. 27 – Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 28 – Norma finale</i>	<i>26</i>

TITOLO 1° – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi, ambito di applicazione, contenuti e validità temporale del Piano di Settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile

1. Il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (d'ora in poi PCS) viene adottato ed approvato ai sensi della LR 06/12/2004 n. 28 "Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (d'ora in poi LR 28/2004) e del DGR 683 dd. 01/04/2005 "Regolamento d'attuazione della LR 06/12/2004 n. 28 - Disposizioni in materia di infrastrutture per la telefonia mobile" (d'ora in poi Regolamento).
2. Il PCS ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, mascheramento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto indicato dalle planimetrie di piano e dalle presenti norme tecniche d'attuazione.
3. Il PCS ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato di volta in volta qualora sia necessario per individuare nuove o diverse localizzazioni sia per le SRB che per microcelle, picocelle, ponti radio, cavi radianti, modifiche delle caratteristiche di emissione degli impianti in genere, anche secondo le procedure indicate al successivo art.27.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione del PCS, anche con riferimento all'art.2 della LR, si riportano le seguenti definizioni:
 - a) «infrastrutture per la telefonia mobile»: l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio su strutture esistenti, le microcelle, le picocelle, i cavi radianti, etc;
 - b) «impianto fisso per telefonia mobile»: (abbr.: SRB) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, esclusi: le microcelle, i ponti radio su strutture esistenti, le picocelle ed i cavi radianti, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
 - c) «impianto mobile per la telefonia mobile»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

- d) «ponte radio»: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;
- e) «microcella»: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
- f) «esposizione»: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- g) «limite di esposizione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- h) «valore di attenzione»: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
- i) «obiettivi di qualità»:
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
- j) «esposizione della popolazione»: ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, generati dagli impianti di telefonia mobile, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non generati da impianti di telefonia mobile, e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

Art. 3 – Principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici ed obiettivi generali del PCS

1. Il Comune tutela la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta gli accorgimenti attuabili atti a ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione. Pertanto i soggetti interessati ad installare e/o mantenere infrastrutture, fisse o mobili, per la telefonia mobile nel territorio

comunale debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

2. Conseguentemente il PCS persegue i seguenti obiettivi:

- a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici;
- b) la salvaguardia dei beni di interesse storico culturale, paesaggistico ed ambientale secondo quanto previsto dall'art.8 della LR 28/04;
- c) la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio anche tramite l'applicazione dall'art. 3 del DGR 683 dd. 01/04/2005;
- d) la tutela per i fabbricati che ospitano funzioni particolarmente sensibili quali: asili, scuole, attrezzature per la sanità e l'assistenza etc. così come definite dall'art. 8 della LR 28/04;
- e) il piano tiene conto primariamente delle necessità dell'Amministrazione Comunale oltre che dei programmi di sviluppo dei gestori di rete ai fini prevedere una corretta copertura del servizio su tutto il territorio comunale;
- f) i siti preferenziali sono ricercati prioritariamente in ambiti territoriali che generano uno scarso impatto visivo, privilegiando le aree di proprietà comunale. A tale scopo e per quanto possibile possono essere perfezionati appositi protocolli d'intesa con i gestori, al cui riguardo la Commissione prevista dall'art.8 del Regolamento (D.G.R. 683/05) sarà tenuta ad esprimere un parere;
- g) la mitigazione dei fattori di interferenza visiva nell'inserimento paesaggistico delle nuove strutture di radiobase vanno ottenute ricercando forme architettoniche, colorimetriche e design compatibili con il contesto nel quale si vengono ad inserire. Qualora non risulti possibile mascherare in modo completo i nuovi impianti, devono essere ricercate forme che devono diventare elementi di caratterizzazione del paesaggio inserendosi in modo armonico nel contesto;
- h) la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico;
- i) l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile mediante l'accorpamento di antenne di proprietà di gestori diversi in unico impianto. A tal proposito si dovranno promuovere accordi nella forma di protocolli d'intesa tra comune e gestori;
- j) la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- k) l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;

- l) l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato;

Art. 4 – Elaborati costitutivi del PCS

1. Il PCS è formato dai seguenti elaborati:

1.1. Elaborati di analisi dello stato di fatto:

- a. relazione di analisi sullo stato di fatto delle infrastrutture per telefonia mobile presenti sul territorio comunale con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici;***
- b. Fascicolo delle caratteristiche tecniche degli impianti esistenti inseriti nel catasto regionale ed utilizzati per la realizzazione dei modelli predittivi;***
- c. Fascicolo delle schede dei modelli predittivi degli impianti esistenti e campagna di rilevamento strumentale dell'elettrosmog;***
- d. Fascicolo dei punti di misura effettuati dal personale dell'A.R.P.A. non risultanti nel catasto regionale di cui al comma 17 dell'Articolo 4 della Legge Regionale F.V.G. n. 02 del 22 febbraio 2000.***

1.2. Elaborati di progetto:

a. tavole grafiche:

TAV n. 1 : *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle aree comprese nel raggio di 100, 200, 500 e 1000 m dal centro elettrico del sistema radiante;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.1 : *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 2 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.2: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;

- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 5 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.3: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 10 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.4: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 15 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.5: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 20 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.6: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 25 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.7: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 30 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.8: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;

- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 35 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.9: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 40 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.10: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 45 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 2.11: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia;
- delle direttrici principali di emissione degli impianti;
- delle isolinee di campo prodotte da ogni sistema radiante relative all'altezza di 50 metri dal livello del suolo;
- dei punti di misura effettuati a 2 metri di altezza;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 3: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia attivi;
- delle aree di ricerca dei gestori di telefonia;
- dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 4: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia attivi;
- delle aree di ricerca dei gestori di telefonia;
- delle proprietà comunali.

TAV n. 5.1: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia attivi;
- della copertura di rete del segnale GSM dichiarata dai gestori di telefonia mobile.

TAV n. 5.2: *Contenuto della tavola:*

- siti di telefonia attivi;
- della copertura di rete del segnale UMTS dichiarata dai gestori di telefonia mobile.

TAV n. 6: *Contenuto della tavola:*
-siti di telefonia attivi;
-dei punti di misura effettuati a due metri di altezza dal suolo da AMBIENTE & SVILUPPO F.V.G.
-dei punti di misura effettuati dall' A.R.P.A.
-dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

TAV n. 7: *Contenuto della tavola:*
-siti di telefonia attivi;
-delle aree di ricerca dei gestori di telefonia
-delle aree specifiche di proprietà comunale
-dei siti sensibili ai sensi dell' art. 8 della L.R. 28/2004.

b. Zonizzazione di piano - localizzazione dei siti preferenziali ed idonei.

c. Norme tecniche d'attuazione.

d. Relazione di progetto.

e. Relazione di non incidenza delle scelte progettuali sulle zona SIC.

f. Asseverazioni.

1.3 Schema della bozza di protocollo da sottoscrivere tra l'amministrazione Comunale ed i Gestori.

2. In particolare hanno valore prescrittivo, a contenuto vincolante, gli elaborati di cui al punto 1.2 .

Art. 5 – Modalità d'attuazione del PCS

1. Il PCS, secondo quanto previsto dalla LR 28/04, si attua, in base alla tipologia di intervento da realizzare, mediante:

1.1. concessione edilizia (abbr.: c.e.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza urbanistica di cui al capo I del titolo VI della LR 52/91, tra i quali ricadono la nuova realizzazione di un impianto fisso per telefonia mobile e/o di un ponte radio, la sostituzione o la radicale trasformazione di SRB esistenti tra le quali ricade il cambiamento totale della banda di frequenze concessionate;

1.2. autorizzazione edilizia (abbr.: a.e.) rilasciata dal Comune per gli interventi aventi rilevanza edilizia di cui al capo II del titolo VI della LR 52/91, tra i quali ricadono anche gli incrementi del numero di antenne, l'incremento della potenza di trasmissione, il cambio della banda di frequenze concessionate, ed ogni altro intervento di modifica ed integrazione che comporti un significativo

cambiamento delle caratteristiche tecniche e/o dell'assetto esterno dell'impianto fisso;

- 1.3. denuncia di inizio attività (abbr.: dia) per gli interventi contemplati dall'art. 80 della LR 52/91 e per l'installazione di ponti radio su SRB esistenti, di microcelle, di picocelle, di cavi radianti.
2. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su una SRB esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato al rilascio di c.e. .
3. Il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito. L'atto di locazione e la concessione o autorizzazione edilizia conterranno la prescrizione che il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori stazioni radio base RSB anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.
4. Sono sempre a carico del richiedente i costi omnicomprensivi, per il rilascio delle c.e. o delle a.e., relative alla realizzazione delle pratiche o loro integrazioni istruttorie, nonché di ogni altro intervento necessario, così come richiesto ad insindacabile giudizio del Amministrazione Comunale competente, degli altri organi di controllo in genere, comprese le eventuali prescrizioni delle commissioni competenti di ogni ordine e grado. In linea descrittiva e non esaustiva si ricomprendono: effettuazione di rilievi, analisi, accertamenti, controlli, perizie, sopralluoghi etc. l'Amministrazione Comunale determina preliminarmente all'avvio dell'istruttoria ed in via provvisoria, la somma che il richiedente é tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. Sono altresì a carico del richiedente gli eventuali costi derivanti dalla necessità di provvedere alla modifica del PCS a seguito della presentazione dei programmi di sviluppo delle reti. La medesima Autorità, completata l'istruttoria provvede ad effettuare il calcolo delle spese sostenute al fine provvedere all'erogazione od alla richiesta di definizione dell'importo risultante.
5. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto all'atto della presentazione della domanda di c.e. o di a.e., ovvero con la presentazione della d.i.a., il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente il rilascio della c.e., dell'a.e. ovvero la presentazione della d.i.a. sono subordinati all'acquisizione del consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.
6. La richiesta di c.e. o di a.e., la d.i.a. per gli interventi di cui ai commi precedenti vanno redatte con i contenuti riportati nella modellistica allegata al Regolamento.

7. Per tutte le richieste di concessione, autorizzazione o anche di semplice D.I.A. che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui al TITOLO II della L.42/2004 è obbligatorio acquisire il parere preventivo da parte Soprintendenza ai Beni Ambientali.

TITOLO 2° – PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL PCS PER LA LOCALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA TELEFONIA MOBILE

Art. 6 – Tipologie di localizzazione di nuove ed esistenti SRB

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del PCS vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:
 - 1.1. Localizzazioni incompatibili (art. 7)
 - 1.2. Siti controindicati (art. 8)
 - 1.3. Localizzazioni preferenziali (art. 9);
 - 1.4. Localizzazioni idonee (art. 10);
 - 1.5. Siti esistenti da sottoporre ad interventi di mitigazione visiva (art. 11);
 - 1.6. Siti esistenti da delocalizzare e con divieto di sviluppo (art. 12);
 - 1.7. Localizzazioni nel resto del territorio comunale - territorio neutro (art.13).

Tali localizzazioni sono definite, a livello normativo, nei seguenti articoli.

2. Il PCS individua altresì a livello cartografico le SRB esistenti e definisce le prescrizioni per gli interventi sulle stesse, distinguendo tra:
 - 2.1. SRB esistenti ritenute compatibili con gli obiettivi di piano;
 - 2.2. SRB esistenti ritenute parzialmente compatibili con gli obiettivi di piano e pertanto si ritiene di prescrivere interventi di mitigazione e/o mascheramento;
 - 2.3. SRB esistenti ritenute incompatibili con gli obiettivi di piano che si ritiene pertanto di rilocalizzare;

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili

1. Ai sensi dell'art 8 della LR 28/04, le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - a. asili nido;

- b. scuole di ogni ordine e grado;
 - c. attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - d. attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e. attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f. ospedali e altre strutture adibite alla degenza, fatto salvo quanto previsto all'art 11 della LR 28/04.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente.
3. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui ai commi precedenti. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal PCS, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche se non vincolati ai sensi dei D.Lgs. 42/04.
4. Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, compresi i ponti radio, posti su traliccio o palo da terra sono vietate:
- a. nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della Legge Regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
 - b. nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale così come definite dalla L.R.42/96 ed individuate dal PCS;
 - c. nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Leg. n° 42/2004 (ex legge 1089/39) tutti come individuati dal PCS;
 - d. all'interno delle zone A, come definite dal vigente P.R.G.C.;
5. La realizzazione di SRB, poste su traliccio o palo da terra, all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.Leg. n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della Legge 3267/1923, sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal PCS, nel qual caso il rilascio della concessione edilizia è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette a questa specifica tipologia di vincolo.
6. All'interno dei siti indicati al precedente comma 4 sono ammessi impianti con l'utilizzo di microcella nel rispetto delle disposizioni contenute al successivo art. 10.

Art. 8 – Siti controindicati

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2004, sono valutati controindicati e quindi non idonei per ospitare SRB le seguenti localizzazioni:
 - a) il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;
 - b) l'individuazione di siti in zone di rilevante interesse ambientale;
 - c) l'impianto di tralicci o pali da terra all'interno dei centri storici;
 - d) il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale.

Art. 9 – Localizzazioni preferenziali

1. Nel PCS sono individuate, a livello cartografico, le localizzazioni preferenziali per la realizzazione di nuovi impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, che sono state definite alla luce dei programmi di sviluppo delle reti, presentati dai gestori delle reti e degli altri soggetti aventi titolo.
2. La localizzazione dei siti è stata eseguita dopo un'attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, sentita anche la Commissione consultiva di cui all'art. 8 del Regolamento.
3. Per ogni localizzazione, in sede di formazione del PCS, è stata condotta anche una valutazione del sito dal punto di vista radio elettrico ai fini di rendere compatibili le scelte effettuate con il principio di minimizzare l'intensità del campo elettromagnetico e quindi l'esposizione della popolazione.
4. I siti preferenziali sono immediatamente disponibili per l'installazioni delle SRB in quanto compatibili sotto il profilo urbanistico e di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Localizzazioni idonee

1. Il PCS individua le localizzazioni idonee per la realizzazione di SRB, quali siti di nuova individuazione, definiti sia in accoglimento delle proposte contenute nei programmi di sviluppo delle reti, sia indipendentemente da questi ultimi.
Il PCS individua altresì i siti esistenti ricadenti nel territorio comunale, quali localizzazioni idonee per il mantenimento delle SRB esistenti in quanto compatibili con gli obiettivi di piano.

2. Per i siti di nuova individuazione gli elaborati grafici del PCS definiscono la puntuale localizzazione planimetrica la quale, però, va intesa come ammissibile in tutta la pertinenza della proprietà comunale allo fissata scopo.
3. Le valutazioni di localizzazioni idonee sono state definite dopo un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico, sentita anche la Commissione consultiva di cui all'art. 8 del Regolamento.
4. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'intensità di campo elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
5. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a. adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla richiesta di c.e., o di a.e. per gli interventi successivi alla installazione;
 - b. adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra SRB, anche di Gestori diversi, sul medesimo sito;
 - c. qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo su dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto piano, le antenne dovranno essere allontanate dal bordo del tetto e dovranno seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne dovranno venire localizzate su una palina portante posizionata preferibilmente al centro del tetto o del terrazzo. La posa del manufatto dovrà essere asseverato, nel merito della compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti in modo tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
 - d. le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m, misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - e. ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base dei sostegni, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede dei sostegni. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno.

6. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS e ritenuti compatibili così come individuati dal Piano stesso si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal PCS per le localizzazioni preferenziali.
7. Gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
8. Gli interventi riguardanti:
 - a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b. incremento del numero di antenne;
 - c. incremento o modifica delle bande di frequenza già concessionate;
 - d. installazione in co-sitting di un nuovo impianto da parte di Gestore diverso rispetto a quello concessionato;sono soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia a seconda dei casi.
9. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri:
 - Coordinate dei sistemi radianti.
 - Direzioni di irradiazione (settori).
 - Tipologia dell'impianto (GSM, DCS, UMTS) .
 - Altezza centro elettrico rispetto a terra (m) .
 - Quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m) .
 - Numero di antenne trasmettenti .
 - Tilt meccanico antenne .
 - Tilt elettrico antenne .
 - Potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione .
 - Modello antenne .è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'ARPA così come previsto ai sensi dell'art. 5 della L.R.28/2004 nonché soggetta alle modalità di attuazione del PCS previste dall'art.5 delle presenti Norme tecniche di attuazione.
10. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione

ordinaria o straordinaria, o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio sono soggetti a c.e. .

11. Al recepimento del parere della Commissione Consultiva per la formazione del presente Piano, viene stabilito che, nel caso di realizzazione di nuovi impianti nei siti di nuova localizzazione, deve essere perseguito l'obiettivo del co-sitting sullo stesso sito dei vari gestori, che nel presentare il progetto devono anche dimostrare la possibilità fisica di insediabilità di antenne di altri gestori. Tale obbligo deve essere già menzionato nel contratto di locazione tra Amministrazione Comunale e gestore e deve essere inserito nelle prescrizioni della c.e. o a.e. .
12. Il rilascio della c.e. o a.e. per l'insediamento delle infrastrutture per telefonia mobile è subordinato, per i siti di nuova individuazione, alla verifica del requisito della titolarità della proprietà dell'immobile del Comune, che le presenti norme definiscono inderogabile, fatto salvo quanto previsto per l'installazione delle microcelle, picocelle e cavi radianti.
13. Il requisito della proprietà è derogato per installazione temporanea degli impianti di cui all'art. 18 delle presenti norme, ricorrendo le condizioni dello stesso articolo.

Art. 11 – Siti esistenti da sottoporre ad interventi di mitigazione visiva

1. Trattasi di impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS, ritenuti compatibili, ma per i quali si prescrivono interventi di mitigazione per migliorare il loro inserimento a livello paesaggistico, così come individuati dal PCS stesso.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
3. Gli interventi riguardanti:
 - a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b. incremento del numero di antenne;
 - c. incremento o modifica bande di frequenza già concesionate;sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a seconda dei casi e devono sottostare al rispetto delle prescrizioni contenute al comma 9 del precedente articolo 10.
4. Non è ammessa l'installazione in co-sitting di nuovi impianti di altri gestori.
5. L'intervento di mitigazione dovrà essere previsto e attuato solo in sede di richiesta d'intervento soggetto ad autorizzazione/concessione edilizia da parte del Gestore

richiedente e deve fare in modo che l'intervento determini un minor impatto visivo per il locale tecnico e per il palo da terra o traliccio mediante la realizzazione di mascherature arboree ed arbustive e con la sostituzione del palo o traliccio esistente con tipologia filiforme o simile, che migliori complessivamente l'inserimento paesaggistico della struttura esistente.

6. La documentazione progettuale, allegata alla richiesta di concessione/autorizzazione edilizia, dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti nel PCS.
7. Per l'esecuzione degli interventi si dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui agli articoli 9, 10 e 14 delle presenti N.T.A. .

Art. 12 – Siti esistenti da delocalizzare e con divieto di sviluppo

1. Nelle tavole di zonizzazione di piano sono indicati, con apposita simbologia, gli impianti esistenti, ubicati su aree di proprietà privata, che per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo rispetto alla destinazione urbanistica della zona in cui sono collocati e per i quali si valuta necessario procedere alla delocalizzazione in area di proprietà comunale ove procedere alla installazione in co-sitting.
2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del PCS per i quali si propone la rilocalizzazione si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione solamente di interventi di manutenzione ordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.
3. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi:
 - a. incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b. incremento del numero di antenne;
 - c. incremento o modifica della banda di frequenze già concesionate.
4. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti preferenziali o idonei così come individuati dal piano.
5. Per gli impianti dove si rilevano valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti gli stessi dovranno essere ricondotti alla conformità rispetto alla norma di riferimento o, se questo non è tecnicamente possibile, rilocalizzati all'interno di siti preferenziali o idonei, così come individuati dal PCS, certificando il rispetto del limite di esposizione nei confronti delle zone residenziali o altri ambiti dove è prevista la permanenza di persone, per un periodo superiore a 4 ore.

Art. 13 – Localizzazioni nel resto del territorio comunale – territorio neutro

1. In tutto il territorio comunale, ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti (territorio neutro), si potranno realizzare i seguenti tipi di infrastrutture per la telefonia mobile:
 - a. installazione di microcella;
 - b. installazione di picocelle;
 - c. installazione di cavi radianti;
 - d. attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile.
2. Anche per la realizzazione delle suddette infrastrutture si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione della d.i.a. o della richiesta di nulla-osta preventivo, in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla d.i.a o alla richiesta di nulla-osta, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
3. L'installazione di microcelle avverrà in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari ecc. Solamente nel caso in cui non sia possibile realizzarle secondo quanto sopra descritto si potrà procedere all'installazione su edifici pubblici e nei casi di dimostrata impossibilità di installazione, potranno essere individuati allo scopo edifici privati . Tale circostanza dovrà esser opportunamente documentata nel progetto allegato alla d.i.a. ed asseverata da un tecnico abilitato. Qualora si debbano installare delle microcelle nell'ambito delle facciate di edifici esistenti esse dovranno essere armonizzate con le facciate stesse.
4. Qualora la microcella venga installata su murature di fabbricati di civile abitazione, lo spessore del muro non potrà essere inferiore a cm 30 e l'apparecchiatura dovrà essere installata in corrispondenza del cordolo di interpiano.
5. Per l'installazione di picocelle e di cavi radianti si dovranno rispettare le disposizioni di cui ai commi precedente.
6. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, tutti come individuati dal PCS, si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
7. A seguito di nuove richieste presentate dai Gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel PCS riguardanti i siti

preferenziali ed idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, acquisito il parere preventivo da parte della Commissione consultiva, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al PCS, da adottarsi ai sensi e con le procedure previste all'art. 4 comma 3 lettere a) b) c) e) f) della L.R.28/2004, per l'individuazione di nuovi siti preferenziali od idonei. Nella definizione delle varianti dovranno essere rispettati degli obiettivi proposti al precedente comma 2 dell'art.3 delle presenti norme.

Art. 14 – Integrazione paesaggistica

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 4 (integrazione paesaggistica) del Regolamento di attuazione della L.R.28/2004 la realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle SRB si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle SRB e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove SRB devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici.
5. Vanno usati sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio, mediante l'adozione di antenne monopalo.
6. Le SRB vanno posizionate su edifici comunali, o se non possibile nelle pertinenze degli spazi comunali identificati dal PCS, quali, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione delle SRB deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di SRB non deve creare disarmonie dimensionali rispetto

alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.

11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e del paesaggio. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Pertanto non sono ammessi sbracci, solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio, il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).
13. Al fine di armonizzare la parte visibile delle SRB e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.
14. Al fine di armonizzare visivamente le SRB, le antenne devono essere allontanate e preferibilmente localizzate su un piccolo palo al centro del tetto; le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate SRB su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Nel caso di realizzazione di nuova SRB, non potrà essere utilizzata la tipologia a traliccio, mentre dovrà essere scelta una tipologia filiforme di palo, od in alternativa sarà adottata una forma mimetica ad albero o similare.
18. Nel caso di collocazione della nuova SRB lungo la viabilità pubblica a distanza inferiore di dieci metri dal margine della carreggiata, dovrà essere installata una tipologia mimetica di palo in maniera tale da produrre un ridotto impatto visivo.
19. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere realizzato mediante la piantumazione di fitte ed alte essenze arbustive e/o arboree, possibilmente costituite

da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

20. I gestori dovranno prediligere l'alimentazione elettrica delle antenne rispetto alle altre fonti energetiche generanti un più elevato livello di emissioni nell'ambiente circostante.

Art. 15 – Armadiature e volumi di servizio

1. Gli apparati tecnologici delle SRB saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.
4. Nel caso in cui vengano realizzate SRB in grado di ospitare gestori diversi nel medesimo sito, il volume tecnico di servizio dovrà consentire l'installazione degli apparati tecnologici di tutti i gestori, anche se realizzati con tempi diversi.

Art. 16 – Area di pertinenza

1. Anche per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a. l'area di pertinenza libera da SRB e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b. eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
 - c. le eventuali scalinate saranno rivestite con idonea pavimentazione con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;

- d. il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.

Art. 17 – Accesso all'area, opere civili e scavi su suolo pubblico

1. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
3. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla richiesta di c.e. o a.e. ovvero nella d.i.a.
4. Prima di iniziare i lavori dovrà essere richiesta al competente ufficio comunale l'autorizzazione ad occupare e/o manomettere il suolo pubblico.

Art. 18 – Impianti mobili per telefonia mobile

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, pertanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammesso previo il rilascio, da parte dell'A.C., dell'autorizzazione edilizia in precario ai sensi dell'art. 81 della L.R.52/91 e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'ARPA e dell'ASS.
2. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di SRB per un periodo di tempo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'ARPA ed all'ASS territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai

limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

Art. 19 – Obbligo di ripristino sito

1. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle SRB il gestore è obbligato alla rimessa in ripristino del sito dismesso e a darne comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS.
2. A tal fine il gestore, all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune, nelle forme di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in pristino del sito.
3. Il progetto della SBR conterrà un dettagliato computo metrico individuante ogni costo ed onere da sostenere per la eventuale rimessa in pristino del sito.

TITOLO 3° – NORME GENERALI E SPECIALI

Art. 20 – Utilizzo modellistica allegata al Regolamento

1. Per l'avvio e lo svolgimento di tutte le procedure di tipo urbanistico-edilizio e tecnico inerenti le SRB si dovrà fare riferimento ai contenuti della modellistica riportata in allegato al Regolamento.

Art. 21 – Presentazione programmi di sviluppo delle reti da parte dei gestori

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma annuale di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno. In tale documento potranno essere altresì delineate, le previsioni delle evoluzioni della domanda dei servizi di telefonia mobile e le conseguenti implementazioni/modifiche della rete che si intendono attuare, in modo da dare la possibilità al Comune di meglio ridefinire le previsioni del PCS anche a medio termine.
2. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione delle SRB esistenti contiene le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca e le proposte di modifica degli impianti esistenti.
3. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del PCS vigente al momento della richiesta.

4. Analogamente anche, la Protezione Civile della Regione ed il Servizio Sanitario Regionale presentano al Comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori.

Art. 22 – Pubblicità dei programmi di sviluppo delle reti e loro recepimento nel PCS

1. I programmi di sviluppo delle reti, presentati ai sensi dell'art. 21, sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
4. Entro il 30 aprile successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
5. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, di cui al precedente art. 21, l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al PCS, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Piano riportati all'art. 3 comma 2 delle presenti norme, e sentita la Commissione consultiva all'art. 8 del Regolamento.
6. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al PCS e viene avviata la procedura di approvazione di cui all'articolo 4 della LR 28/04.

Art. 23 – Accesso alle informazioni e formazione

1. Il Comune rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiararne il proprio interesse, nelle forme e con le modalità previste dal D.Lgs.195/2005.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche in forma associata con altri comuni.

Art. 24 – Vigilanza e controllo

1. Tutte le SRB presenti sul territorio comunale dovranno essere sottoposte ai controlli ambientali previsti dall'art. 9 della L.R. 28/2004, anche dietro richiesta del Comune ai soggetti competenti.
2. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. I dati delle misure forniti e validati da A.R.P.A. devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, e verranno registrati e pubblicizzati a cura del Comune anche attraverso il proprio sito internet in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. Al tal fine, ma anche per rendere più trasparente il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del PCS, il Comune realizza ed aggiorna periodicamente la mappatura del fondo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, che verrà anch'essa pubblicizzata sul proprio sito internet.
4. L'espletamento di tale competenza potrà essere svolto in forma associata con altri comuni, avvalendosi eventualmente di strutture esterne.

TITOLO 4° – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Norme di salvaguardia

1. Stante la disposizione generale di cui all'art. 15 comma 4 della LR 28/2004, a decorrere dall'adozione del PCS e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di c.e. o di a.e. relative a SRB che siano in evidente contrasto con le indicazioni del PCS.
2. In caso di interventi relativi a SRB soggette a d.i.a., ai sensi dell'art. 80 comma 4 della LR 52/91, il progettista dovrà asseverare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici e regolamentari approvati e al PCS adottato

Art. 26 – Entrata in vigore del PCS. Durata e varianti

1. Il PCS entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett.f) della LR 28/2004.

2. Il piano ha durata indeterminata ed è aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove e diverse localizzazioni.
3. Sono ammesse varianti che comportino l'individuazione di nuovi siti, da destinare alla installazione di SRB, su aree o beni culturali, sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42, previa acquisizione, successivamente all'adozione, del parere del Ministero per i beni e le attività culturali. Sono altresì ammesse varianti che consentano la localizzazione di nuovi impianti SRB all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico nel qual caso deve essere acquisito, successivamente all'adozione, il parere di competenza della Regione.

Art. 27 – Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia

1. Successivamente all'entrata in vigore del PCS, stante la deroga stabilita dall'art. 4 comma 3 della LR 28/04, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, prevista dal Piano regolatore generale comunale, dai piani attuativi, dal Regolamento edilizio, ma anche da altri regolamenti comunali, che risulti in contrasto con il PCS, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di attuazione del PCS.
2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente Piano, è abrogato il comma 5 – “*Stazioni per telecomunicazioni*” – dell'art. 64 delle vigenti Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.C. in quanto contrastante con la regolamentazione introdotta dal presente Piano.

Art. 28 – Norma finale

1. Per quanto non specificamente previsto dal PCS, si applicano le disposizioni stabilite dalla LR 28/04 e dal Regolamento, e, per quanto non previsto da questi ultimi, si applicano le prescrizioni contenute nel P.R.G.C., nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.
2. Le presenti norme sono inserite nel corpus delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., quale ALLEGATO N. 2, dopo l'allegato “*Riusi Ambientali: Norme finalizzate ai controlli*”, approvato con la Variante n. 4 al P.R.G.C., che viene ridefinito come ALLEGATO N. 1.